

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 142-C)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE LISI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 maggio 1969
modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 1^o ottobre 1969 (V. Stampato n. 1513)*

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 1969*

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1969
—————

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni
alle truppe di passaggio o in precaria residenza
—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato della Repubblica, nella seduta del 22 maggio 1969, approvò il disegno di legge in esame, inteso a rivalutare la misura dei compensi per gli alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.

Trasmesso alla Camera dei deputati, il disegno di legge è stato discusso in sede legislativa dalla 7^a Commissione permanente, la quale, nella seduta del 1° ottobre scorso, ha ritenuto di dover modificare il testo in precedenza approvato dal Senato.

La modificazione suddetta riguarda precisamente l'articolo 4, concernente l'indicazione dell'onere finanziario recato dal provvedimento e della conseguente copertura, che ha luogo con riduzione dei normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La formulazione accolta dal Senato faceva, al riguardo, riferimento all'anno finanziario 1968; il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, su proposta della Commissione bilancio, sposta tale riferimento al bilancio dello Stato per l'anno 1969.

I motivi di tale decisione sono da ricercarsi nell'esigenza che l'indicazione di copertura risulti aggiornata a partire dall'anno 1969, poichè il provvedimento non ha effetto retroattivo e, quindi, non prevede oneri per il decorso esercizio finanziario che, del resto, essendo ormai scaduto, deve risultare contabilmente chiuso.

Quanto sopra osservato, non resta al relatore — richiamati i voti espressi nella precedente relazione — che invitare il Senato, a nome della Commissione difesa, a voler approvare il presente disegno di legge.

LISI, *relatore*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Gradi e qualità	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri
<i>Ufficiali:</i>		
Ufficiali generali	due camere	L. 1.000
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	una camera	» 600
Ufficiali inferiori	una camera	» 400
<i>Sottufficiali:</i>		
Marescialli	una camera ogni due	» 300
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona	con letto e lume	» 100
<i>Truppa:</i>		
Graduati e soldati per ogni persona	con letto e lume	» 50
Per ogni sottufficiale, caporale o soldato	in locale vuoto senza altra fornitura	» 15
<i>Quadrupedi:</i>		
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume e attrezzi da stalla	» 80
	in locali vuoti senza altra fornitura	» 15
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie		» 7

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.

La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata.

Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1968 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.